

N. 03805/2009 REG.SEN.

N. 00615/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

Sul ricorso numero di registro generale 615 del 2009, proposto da:

ECOCHIMICA di L. Rigamonti, con sede in Figino Serenza, in persona del titolare signor Lorenzo Rigamonti, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Sala di Como e Micaela Chiesa di Milano, elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria 47

contro

COMUNE di FIGINO SERENZA, non costituito in giudizio

per l'annullamento

dell'ordinanza 15 gennaio 2009 n. 1 (prot. 214), emessa dall'Ufficio Tecnico - Servizio urbanistica ed edilizia privata, notificata in pari data, con cui il responsabile del Servizio dispone la demolizione di opere abusive (consistenti nella pavimentazione in calcestruzzo di una porzione del mapp. 891, antistante l'ingresso alla proprietà) ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso, notificato il 24 febbraio e depositato l'11 marzo 2009;

Vista l'istanza di sospensiva, notificata il 22 e depositata il 24 aprile 2009;

Viste le deduzioni del Sindaco (pervenute il 30 aprile 2009) e l'allegata documentazione;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 20 maggio 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Sala;

Sentita sul punto la parte presente, ex art. 21 comma 10 legge n. 1034/71 (introdotto dalla legge n. 205/00), e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- con ordinanza 15 gennaio 2009, emessa dal responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata, il Comune ha ingiunto alla ricorrente di demolire, ripristinando lo stato dei luoghi, la pavimentazione in calcestruzzo di un tratto di strada antistante l'ingresso dell'impianto di gestione rifiuti di cui la ricorrente è titolare;

- l'ordinanza censura la pavimentazione sull'assunto che tale opera non rientrerebbe tra quelle previste dal decreto regionale che autorizza l'esercizio dell'impianto, e, trattandosi di "nuova costruzione" volta alla trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio (ex art. 27 legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12, legge per il governo del territorio), essa contrasterebbe con la destinazione agricola del terreno, ubicato dal piano regolatore in zona E3;

- la ricorrente censura l'ordinanza per violazione di legge (art. 5, comma 14, d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59; art. 208, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4, recante disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne; decreto regionale A.I.A. 25/10/07, punto E4), nonché eccesso di potere (per contraddittorietà, sviamento, stravolgimento delle risultanze istruttorie e dell'interesse pubblico protetto, iniquità manifesta), assumendo, all'opposto, che l'area pavimentata deve ritenersi pertinenza dell'impianto, soggetta come tale all'obbligo di impermeabilizzazione specificamente prescritto dal decreto regionale al fine di preservare il suolo da percolamenti accidentali potenzialmente inquinanti;

Considerato che:

- la ricorrente è autorizzata a svolgere attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in forza di A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto 25/10/2007 n. 12494 della Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile;

- l'impianto occupa una superficie di 3.590 mq, censita nel catasto terreni al foglio 1, mappale n. 891, di proprietà della ricorrente (punto A.1.2. decreto regionale citato);

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale;

- ai sensi dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (recante norme in materia ambientale), l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

- contestualmente alla richiesta di A.I.A. la ditta ricorrente aveva chiesto, tra le varianti migliorative e sostanziali, la “impermeabilizzazione delle aree che possono essere sottoposte a contaminazione (anche esternamente all’area di stoccaggio rifiuti)” (cfr. decreto regionale, A.3, punto 6);

- in corrispondenza a tale richiesta, tra le prescrizioni specifiche a tutela del suolo il decreto regionale dispone (punto E.4.1) che “la ditta dovrà impermeabilizzare il piazzale di ingresso dell’insediamento ed eventuali aree che possono essere sottoposte a contaminazione (aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto e sulle materie prime oggetto di commercializzazione)”, e ciò a fini di “ripresa di possibili sversamenti a salvaguardia delle acque di falda ...”;

- la pavimentazione eseguita dalla ricorrente riguarda appunto una modesta porzione (150 mq) del mappale 891, antistante l’ingresso dell’impianto di stoccaggio, costituente l’accesso carraio alla proprietà dalla strada comunale, e dunque un’area di stretta pertinenza dell’impianto, interessata dalle manovre e dallo stazionamento temporaneo degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, in entrata e in uscita dal sito di stoccaggio;

- la pavimentazione adempie pertanto ad una doverosa funzione di sicurezza, mirando a preservare il suolo sterrato da percolazioni nocive e dal conseguente inquinamento accidentale;

- il richiamo alla destinazione agricola dell’area, operato dal Comune a fondamento dell’ordinanza di demolizione, non è pertinente, dal momento che l’azonamento agricolo del mappale 891, se non è stato d’ostacolo all’insediamento degli impianti principali, il cui esercizio è stato autorizzato dalla Regione ancorché essi ricadano integralmente in zona agricola (cfr. sentenza 26.11.2008 n. 5652 TAR Milano, Sez. 4[^], emessa su ricorso del Comune avverso l’A.I.A. regionale), non può impedire l’impermeabilizzazione di una esigua porzione dello stesso mappale, strettamente funzionale e pertinenziale all’impianto stesso; tanto più che lo stesso Comune, nell’autorizzare lo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue industriali relative all’intero impianto, ha prescritto, proprio sulla porzione di area di cui contesta l’illegittima trasformazione, la formazione di griglie di raccolta delle acque meteoriche, il che postula una pavimentazione idonea a garantire il convogliamento delle acque, laddove la permeabilità dello sterrato (che assorbirebbe parte delle acque prima che raggiungano le griglie) agevolerebbe infiltrazioni potenzialmente inquinanti;

- in tale quadro non si vede quale sia l’interesse pubblico sotteso all’impugnata ingiunzione di ripristino, che si ispira ad una lettura meramente formale della normativa urbanistica, applicando in senso altrettanto letterale, ma avulso dal contesto, le relative sanzioni;

Ritenuto l’impugnata ingiunzione meritevole, in base ai rilievi suesposti, di annullamento;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza;

- condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della

ricorrente nel complessivo importo di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO